

ALTRE DISPOSIZIONI SULLE ELEZIONI

- Legge 2 luglio 2004, n. 165: “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione.”
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali” (articoli 86, 87, 87bis, 88, 90, 93, 100 e 102)
- Legge 21 marzo 1990 n. 53: “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.” (Articoli 14 e 16)
- Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104: “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.” (Articoli 1 e 2; articolo 129 dell’Allegato 1 – Codice del processo amministrativo; articolo 2 dell’Allegato 4 – Norme di coordinamento e abrogazioni)
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2014)” (Art. 1, comma 399)
- Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3: “Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie. Convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26.” (Art. 1 bis)
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 19 settembre 2014, n. 178: “Approvazione del modello di scheda di votazione per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 10, commi 1, 2 e 5 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale)”

LEGGE 2 LUGLIO 2004, N. 165: "DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 122, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE."

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 luglio 2004, n. 155.)

Capo I

Art. 1.

(Disposizioni generali)

1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

Art. 2.

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità)

1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;

b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;

c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);

d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

e) eventuale differenziazione della disciplina dell'ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;

f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

Art. 3.

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilità)

1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;

b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;

c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;

d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:

1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;

2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;

f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;

g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

Art. 4.

(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione)

1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze;

b) contestualita' dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente e' eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalita' diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta;

c) divieto di mandato imperativo.

c-bis) promozione delle pari opportunita' tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, disponendo che:

1) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze, in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale e sia consentita l'espressione di almeno due preferenze, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima;

2) qualora siano previste liste senza espressione di preferenze, la legge elettorale disponga l'alternanza tra candidati di sesso diverso, in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale;

3) qualora siano previsti collegi uninominali, la legge elettorale disponga l'equilibrio tra candidature presentate col medesimo simbolo in modo tale che i candidati di un sesso non eccedano il 60 per cento del totale.

Capo II

Art. 5.

(Durata degli organi elettivi regionali)

1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualita' dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 MAGGIO 1960, N. 570: "TESTO UNICO DELLE LEGGI PER LA COMPOSIZIONE E LA ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI."

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1960, n. 152, S.O.)

(Omissis)

CAPO IX

DELLE DISPOSIZIONI PENALI

Art. 86.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77)

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, da', offre o promette qualunque utilita' ad uno o piu' elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000, anche quando l'utilita' promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennita' pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali. La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilita'.

Articolo 87

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78)

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la liberta' degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 10.000.000.

Articolo 87-bis

Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 88

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79)

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

(Omissis)

Articolo 90

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83)

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 30927 a euro 2.065.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.

(Omissis)

Articolo 93

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86)

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000.

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

(Omissis)

Articolo 100

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93)

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

(Omissis)

Articolo 102

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95)

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, per reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

LEGGE 21 MARZO 1990 N. 53: “MISURE URGENTI ATTE A GARANTIRE MAGGIORE EFFICIENZA AL PROCEDIMENTO ELETTORALE” (articoli 14 e 16)

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 1990, n. 68.)

Articolo 14

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

(Omissis)

Articolo 16

1. *omissis*

2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai 5.000 abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

(Omissis)

DECRETO LEGISLATIVO 2 LUGLIO 2010, N. 104: “ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 44 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO”

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.)

(articoli 1 e 2; articolo 129 dell’Allegato 1 – Codice del processo amministrativo; articolo 2 dell’Allegato 4 – Norme di coordinamento e abrogazioni)

Articolo 1

Approvazione del codice e delle disposizioni connesse

1. E’ approvato il codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 al presente decreto.
2. Sono altresì approvate le norme di attuazione di cui all’allegato 2, le norme transitorie di cui all’allegato 3 e le norme di coordinamento e le abrogazioni di cui all’allegato 4.

Articolo 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 16 settembre 2010.

ALLEGATO 1

CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO LIBRO QUARTO OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI

TITOLO VI CONTENZIOSO SULLE OPERAZIONI ELETTORALI

CAPO II

TUTELA ANTICIPATA AVVERSO GLI ATTI DI ESCLUSIONE DAI PROCEDIMENTI ELETTORALI PREPARATORI PER LE ELEZIONI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI

Articolo 129

Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali

1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo

regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;

b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

4. Le parti, ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi, indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

6. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

7. La sentenza non appellata è comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4;

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede a pubblicarlo nel sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.

10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.

ALLEGATO 4

NORME DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI

(Omissis)

Articolo 2

Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni amministrative

1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l' articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Art. 83.

La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.»;

b) sono abrogati gli articoli: 83/2; 83/3; 83/4; 83/5; 83/6, 83/7; 83/8; 83/9; 83/10; 83/11; 83/12;

c) all' articolo 84, primo comma, le parole: «, la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato» sono soppresse.

2. Alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)all' articolo 21, primo comma, le parole: «sia in materia di eleggibilità sia in materia di operazioni elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di eleggibilità»;

b)l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23.

Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali. La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.»;

c)all' articolo 24, nella rubrica, le parole: «Consiglio regionale, della Corte di appello e del

Consiglio di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio regionale e della Corte di appello» e, al primo comma, le parole: «Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino»;

d)all' articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1)al primo comma le parole: «al Consiglio di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla Corte di appello di Torino» e le parole: «, giudicando in sede di giurisdizione esclusiva» sono soppresse;

2)al secondo comma le parole: «al Consiglio di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla Corte di appello di Torino»;

e) all' articolo 31, primo comma, le parole: «il Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «il Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino»;

f) all' articolo 33, terzo comma, le parole: «al Consiglio di Stato ed» sono soppresse.

3.Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)all' articolo 3, primo comma, le parole: «, sia davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa,» sono sostituite dalle seguenti: «davanti agli organi di giurisdizione ordinaria»;

b)all' articolo 7:

1)al comma 2 le parole: «sia per quanto riguarda la materia relativa alle operazioni per l'elezione, sia» sono soppresse;

2)dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La tutela contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri provinciali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.».

c)sono abrogati gli articoli: 2 e 8.

4.Alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)all' articolo 19 il primo comma è sostituito dal seguente: «Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza si osservano le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.»;

b)all' articolo 19, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.».

5.Agli articoli 31, primo comma, e 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché all' articolo 17, primo comma, n.1), della legge 8 marzo 1951, n. 122, e all' articolo 11, primo comma, n. 4), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «il quindicesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «l'ottavo giorno».

(Omissis)

L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147: “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO” (legge di stabilità 2014)

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.)

(art. 1, comma 399)

Art. 1

Comma 399

399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: «martedì» è sostituita dalla seguente: «lunedì»; all'articolo 5, primo comma, lettera b), del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: «martedì successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite dalle seguenti: «lunedì successivo, con inizio alle ore 14»; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedì» e, alla medesima lettera c), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedì».

D.L. 27 GENNAIO 2009, N. 3: “DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO NELL'ANNO 2009 DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE. CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 25 MARZO 2009, N. 26”

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2009, n. 22.)

(art. 1 bis)

Art. 1-bis

Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali

1. All'articolo 15, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».
2. Nella Tabella B allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, le parole: «mm 20», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «mm 30».
3. All'articolo 72, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».
4. All'articolo 73, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».
5. All'articolo 74, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 SETTEMBRE 2014, N. 178:
“APPROVAZIONE DEL MODELLO DI SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10,
COMMI 1, 2 E 5, DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2014, N. 21 (NORME PER L'ELEZIONE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE).**

(Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte prima - n. 286)

IL PRESIDENTE

Viste:

- la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni);
- la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale);

Visti, in particolare:

- l'articolo 10, comma 1, della l.r. 21/2014, ai sensi del quale la votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione dell'Assemblea legislativa avviene su un'unica scheda;
- l'articolo 10, comma 2, della l.r. 21/2014, ai sensi del quale la scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato.

L'elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza;

- l'art. 10, comma 5, della l.r. 21/2014, ai sensi del quale con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nella presente legge. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Visto il decreto legge 25 febbraio 1995, n. 50 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative

della primavera del 1995), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1995, n. 68, che all'articolo 2 individua le caratteristiche essenziali delle schede di votazione per le elezioni regionali, rinviando ai modelli descritti nelle allegate tabelle A e B;

Visto, altresì, l'articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie), come inserito dalla legge di conversione 25 marzo 2009, n. 26, che modifica l'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), disponendo che i contrassegni di lista devono essere riprodotti con il diametro di centimetri 3 sulle schede per l'elezione del Sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

Ritenuto che quanto previsto dal citato articolo 1-bis, comma 3, del d.l. n. 3/2009, riguardo alla dimensione del contrassegno di lista nelle schede elettorali relative a comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sia applicabile anche ai fini della definizione del modello di scheda per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale, ai sensi della l.r. 21/2014, in forza del rinvio alle disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali contenuto nell'articolo 1, comma 6, della succitata legge n. 108/1968;

DECRETA

a) di approvare, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della l.r. 21/2014, il modello di scheda di votazione per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna costituito dall'Allegato A, parte interna della scheda e dall'Allegato B, parte esterna della scheda, nonché le specifiche tecniche di cui all'Allegato C, quali parti integranti del presente decreto;

b) di comunicare il presente decreto al Prefetto di Bologna, in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie nella Regione Emilia-Romagna, al Presidente della Corte d'Appello nella cui circoscrizione sono ricompresi i comuni dell'Emilia-Romagna e ai Presidenti dei Tribunali nella cui giurisdizione sono ricompresi i capoluoghi di provincia dell'Emilia-Romagna;

c) di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Presidente

Vasco Errani

Allegato A – Parte interna della scheda

PARTE PRIMA	PARTE SECONDA	PARTE TERZA	PARTE QUARTA
<p style="text-align: center;">mm. 30 Lista dircoscrizionale</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p>1 2</p>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>	<p style="text-align: center;">mm. 30 Lista dircoscrizionale</p> <p style="text-align: center;">10</p> <p>1 2</p>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>
<p style="text-align: center;">mm. 30 Lista dircoscrizionale</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p>1 2</p>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>	<p style="text-align: center;">mm. 30 Lista dircoscrizionale</p> <p style="text-align: center;">11</p> <p>1 2</p>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>
<p style="text-align: center;">mm. 30 Lista dircoscrizionale</p> <p style="text-align: center;">3</p> <p>1 2</p>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>	<p style="text-align: center;">mm. 30 Lista dircoscrizionale</p> <p style="text-align: center;">12</p> <p>1 2</p>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>
<p style="text-align: center;">mm. 30 Lista dircoscrizionale</p> <p style="text-align: center;">4</p> <p>1 2</p>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>	<p style="text-align: center;">mm. 30 Lista dircoscrizionale</p> <p style="text-align: center;">13</p> <p>1 2</p>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>
<p style="text-align: center;">mm. 30 Lista dircoscrizionale</p> <p style="text-align: center;">5</p> <p>1 2</p>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>	<p style="text-align: center;">mm. 30 Lista dircoscrizionale</p> <p style="text-align: center;">14</p> <p>1 2</p>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>
<p style="text-align: center;">mm. 30 Lista dircoscrizionale</p> <p style="text-align: center;">6</p> <p>1 2</p>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>	<p style="text-align: center;">mm. 30 Lista dircoscrizionale</p> <p style="text-align: center;">15</p> <p>1 2</p>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>
<p style="text-align: center;">mm. 30 Lista dircoscrizionale</p> <p style="text-align: center;">7</p> <p>1 2</p>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>	<p style="text-align: center;">mm. 30 Lista dircoscrizionale</p> <p style="text-align: center;">16</p> <p>1 2</p>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>
<p style="text-align: center;">mm. 30 Lista dircoscrizionale</p> <p style="text-align: center;">8</p> <p>1 2</p>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>	<p style="text-align: center;">mm. 30 Lista dircoscrizionale</p> <p style="text-align: center;">17</p> <p>1 2</p>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>
<p style="text-align: center;">mm. 30 Lista dircoscrizionale</p> <p style="text-align: center;">9</p> <p>1 2</p>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>	<p style="text-align: center;">mm. 30 Lista dircoscrizionale</p> <p style="text-align: center;">18</p> <p>1 2</p>	<p style="text-align: center;">NOME e COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</p>

Allegato B – Parte esterna della scheda

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ELEZIONE DELL'ASSSEMBLEA LEGISLATIVA
E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Data della votazione
CIRCO SCRIZIONE ELETTORALE

DI

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

SEALLO DELLA REGIONE

Allegato C

SPECIFICHE TECNICHE

La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda contengono gli spazi necessari per riprodurre, in misura omogenea, i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un apposito rettangolo; sulla sinistra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione sono riportati, verticalmente e in misura omogenea, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno del gruppo di liste ovvero i contrassegni dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato, con due righe, poste sulla medesima linea a destra di ciascun contrassegno, destinate all'espressione di uno o due voti di preferenza.

Il nome e cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sono collocati, geometricamente, in posizione centrale rispetto al rettangolo o ai rettangoli che contengono il contrassegno del gruppo o dei gruppi di liste circoscrizionali collegate.

Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda. In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I contrassegni di lista da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a nove. Qualora in uno spazio debba essere riprodotto il nominativo di un unico candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato a più di nove gruppi di liste, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio. In ogni caso i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale devono essere contenuti nel medesimo spazio.

I nomi e cognomi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e il contrassegno del gruppo o i contrassegni dei gruppi di liste ad essi collegati sono disposti, sulla scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato ai sensi dell'art. 11, primo comma, n. 1) della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 11, della Legge 23 febbraio 1995, n. 43.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla seconda, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro.

La scheda, così piegata, deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte stampata con le indicazioni di rito, ovvero con le indicazioni relative alla denominazione della Regione, al tipo di elezione, alla data di votazione, alla circoscrizione elettorale, alla firma dello scrutatore e al bollo della sezione.

La carta della scheda sarà di tipo consistente e di colore verde.